

Comunità Energetiche: lista dei comuni lombardi ammessi e scadenze

Regione Lombardia ha fatto sapere che ha accettato la candidatura per la **costituzione di comunità energetiche rinnovabili**, di una lunga lista di Comuni che hanno manifestato interesse su questo tema.

In particolare, sono stati ammessi alla fase 2 del bando regionale per le Comunità Energetiche (in allegato il Decreto) tra gli altri elencati nel decreto, i comuni di **Lecco, Valmadrera, Oggiono, Verderio, Valgreghentino, Galbiate** con i quali sono già intercorsi alcuni contatti.

Si allega la delibera regionale con la lista di tutti i Comuni.

Come si vede dalla lista, anche **altri comuni della Valsassina e del Meratese** si sono candidati e sono stati accettati. Si invitano le imprese che non lo hanno ancora fatto a prendere contatti con il Comune per valutare l'opportunità di inserirsi in una Comunità energetica, sia come produttori che come consumatori.

Confapi può dare informazioni e promuovere l'inserimento delle imprese nelle comunità energetiche che si vanno costituendo sul territorio. Per informazioni su questo tema scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

La data fissata per la presentazione del quadro economico delle proposte progettuali presentate dalle varie comunità energetiche è il **29 febbraio 2024**, pertanto occorre attivarsi in queste settimane.

(SN/am)

[8128_N.L._ee_-_CER_ElencoComuniAmmessiRegioneLomb.pdf](#)
[Download](#)

Promozione della salute: la rete WHP per le aziende

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato un modello generale di intervento denominato **"Healthy workplaces: a model for action"**, la cui idea centrale è quella che un'azienda che promuove salute si impegna a costruire, attraverso un processo partecipato di tutte le parti coinvolte, un contesto che favorisce l'adozione di comportamenti e scelte positive per la salute, nel proprio interesse, nell'interesse dei lavoratori e della collettività. Il Programma **"Luoghi di lavoro che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia"** (Workplace Health Promotion) si fonda sul modello promosso dall'OMS, il cui obiettivo prioritario è quello di promuovere cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, per renderli ambienti favorevoli alla adozione consapevole ed alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie cronico-degenerative non trasmissibili.

L'iscrizione alla rete WHP è gratuita: le aziende aderiscono in modo volontario, in un'ottica di responsabilità sociale, diffondendo e implementando buone pratiche per migliorare lo stato di salute dei lavoratori.

Quali sono i vantaggi per l'azienda che entra a far parte della Rete WHP?

- Generare un cambiamento positivo all'interno del luogo di lavoro migliorando il clima aziendale
- Anticipare le previsioni normative, dimostrando di essere sempre al passo con i tempi.
- Avere ricadute positive in termini di fiducia e consenso all'interno della propria comunità.
- Risultare maggiormente attrattiva, attirando a

sé più talenti.

- Essere più vicina ai bisogni del consumatore, aumentandone la soddisfazione.
- Ridurre l'assenteismo ed il turnover con aumento della produttività e contenimento dei costi di assistenza sanitaria ed assicurativa.
- Opportunità di sgravi nella compilazione del Modello OT23 dell'INAIL.

Il programma è attivato e coordinato localmente dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

ATS Brianza, riferimento per le aziende delle province di Monza Brianza e Lecco, metterà a disposizione operatori esperti in materia di promozione della salute, proponendo percorsi virtuosi attraverso progetti gratuiti.

Per saperne di più: promozionesalute@ats-brianza.it

Webinar Talk Rete WHP: i vantaggi di promuovere salute sul luogo di lavoro" mercoledì 21 febbraio dalle ore 16:00 alle ore 16:30 con gli esperti di ATS Brianza, [per iscriversi cliccare qui](#)

Partecipate al talk e scoprite le chiavi per trasformare il vostro ambiente lavorativo in un luogo che favorisce il benessere dei dipendenti. In questo evento, esploreremo step by step le procedure per iscriversi alla rete WHP (Workplace Health Promotion) e quali sono i vantaggi che ne derivano per l'azienda e per il personale.

Gli esperti di ATS Brianza – Promozione Salute guideranno le discussioni e risponderanno in diretta a tutte le domande e i dubbi. Un'opportunità unica per acquisire conoscenze pratiche e ispirazione per implementare politiche di salute aziendale efficaci nella vostra organizzazione.

Tutte le informazioni sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro al [link](#) ed è possibile consultare il Manuale WHP [cliccando qui](#)

Fatturazione elettronica: le nuove specifiche tecniche

Una delle principali novità contenute nella nuova versione (1.8) delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, rilasciata il 12 dicembre 2023 e applicabile dal 1° febbraio 2024, riguarda la ulteriore funzione attribuita al codice "Tipo documento" **TD28**.

Tale codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di **San Marino** documentati con fattura cartacea con addebito dell'imposta.

Pur essendo previsto, infatti, l'obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (DM 21 giugno 2021), la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) consente un'esclusione da tale obbligo, permettendo l'emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi che abbiano dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro.

L'operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell'imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è quindi tenuto a utilizzare il codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Da febbraio 2024, lo stesso codice potrà essere utilizzato per

dar conto degli acquisti di beni e servizi da **soggetti non residenti** identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA italiana.

A fronte di tale irregolarità l'art. 6 comma 9-*bis*.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l'errore non sia stato commesso con intento fraudolento.

Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via SdI, indicando, tra l'altro, oltre al codice TD28:

- i dati identificativi del **cedente** o **prestatore** estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo <CedentePrestatore>;
- i propri dati, nel campo <CessionarioCommittente>;
- la data di effettuazione dell'operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo <Data>;
- il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate>.

La modifica che interessa il codice TD28 non è l'unica contenuta nelle specifiche tecniche aggiornate.

Una novità riguarderà i soggetti che adottano il **regime speciale** di cui all'art. 34 comma 1 del DPR 633/72, i quali determinano l'imposta dovuta portando in detrazione dall'IVA addebitata sulle cessioni di prodotti agricoli un importo forfetario, calcolato applicando alla base imponibile dell'operazione le percentuali di compensazione stabilite per gli stessi prodotti.

Dal prossimo 1° febbraio, nel blocco "Altri dati gestionali", tali operatori potranno, facoltativamente, compilare l'elemento "Tipo Dato" con indicazioni utili alla "gestione

automatica della liquidazione IVA" (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). In particolare potrà essere valorizzata la stringa:

- "**ALI-COMP**", in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; corrispondentemente dovrà essere valorizzato il campo "Riferimento numero" con indicazione della percentuale di compensazione applicabile a tali prodotti;
- "**NO-COMP**", qualora siano poste in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
- "**OCC34BIS**", nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all'art. 34-bis del DPR 633/72 siano state effettuate in via occasionale.

Con le nuove specifiche, è stato, infine, inserito, tra l'altro, un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di **dichiarazione di intento**.

In tale circostanza, all'interno del documento deve essere riportato, nel campo "Riferimento testo" del blocco "Altri dati gestionali", il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno "-" o "/").

Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore "00477".

E-fatture B2C consultabili senza adesione

Un'ultima novità riguardante la fattura elettronica consegue alla recente conversione in legge del DL "Anticipi" (art. 4-*quinquies* comma 4 del DL 145/2023).

È previsto, infatti, che le e-fatture emesse nei confronti dei consumatori finali siano messe loro a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, senza che sia necessaria un'esplicita richiesta in tal senso. Pur in

assenza di una manifestazione espressa da parte del **consumatore finale**, questi potrà, quindi, **consultare** i dati riguardanti i documenti relativi agli acquisti effettuati.

(MF/ms)

Bonus pubblicità 2023: entro il 9 febbraio 2024 l'invio della dichiarazione sostitutiva

Ai fini del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, i soggetti che hanno inviato la comunicazione per l'accesso, dovranno presentare la **dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2023 dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024.

Le istruzioni per la compilazione del modello, nonché il sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata all'agevolazione, prevedono infatti che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati debba essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'**anno successivo** a quello agevolato, cioè a quello per il quale è stata presentata la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta.

Per il 2023, la comunicazione doveva essere presentata a marzo 2023.

In linea generale, si ricorda che possono **beneficiare** del credito d'imposta le imprese (a prescindere dalla natura

giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuino i suddetti investimenti.

Quanto alla procedura per il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie (art. 57-*bis* del DL 50/2017 e successive modifiche; DPCM 16 maggio 2018 n. 90), i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023, per confermare la "prenotazione", devono inoltrare la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" nel suddetto periodo **9 gennaio-9 febbraio 2024**.

Resta invariata la modalità per la **presentazione** del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d'identità elettronica (CIE).

Quanto alla misura dell'agevolazione, dal 2023, il credito d'imposta spetta nella misura del **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno (art. 57-*bis* comma 1-*quinquies* del DL 50/2017, introdotto dall'art. 25-*bis* del DL 17/2022).

È stato infatti ripristinato il "regime agevolativo ordinario", con il credito d'imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell'**incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.

Tuttavia, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Utilizzo in F24 dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è poi stabilito con **provvedimento** del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (**codice tributo "6900"**), da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

L'agevolazione spetta comunque nel rispetto del regime **de minimis**.

(MF/ms)

Istat novembre 2023

Comunichiamo che l'indice Istat di novembre 2023, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,7 % (variazione annuale) e a + 12,3 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,525 % e + 9,225 %.

(MP/ms)

Riforma fiscale: per il 2024 aliquote IRPEF ridotte a tre

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 dicembre, ha approvato in via **definitiva** il decreto legislativo relativo alla riforma dell'IRPEF, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111).

In relazione all'obiettivo di graduale **riduzione** dell'imposta e di perseguimento dell'equità orizzontale, posto dall'art. 5 comma 1 della citata L. 111/2023, l'art. 1 comma 1 del DLgs. prevede, per il solo periodo d'imposta 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

- 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
- 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Vengono pertanto **accorpati** i primi due scaglioni di reddito complessivo attualmente previsti: ai sensi dell'art. 11 del TUIR, infatti, si applica un'aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 15.000 euro e pari al 25% per il reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro.

L'aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.

Il medesimo importo di **260** euro è previsto nel DLgs. come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del DLgs., è prevista la

diminuzione di 260 euro dell'importo totale delle detrazioni spettanti per i seguenti **oneri**:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del DL 149/2013);
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119 comma 4 del DL 34/2020).

Si specifica che, rispetto al testo trasmesso alle Camere competenti per i relativi pareri, sono stati tolti dall'elenco di cui al suddetto art. 2 del DLgs. le erogazioni liberali a favore delle **ONLUS**, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (art. 15 comma 1.1 del TUIR) e degli enti del Terzo settore (art. 83 comma 1 del DLgs. 117/2017).

La modifica è stata introdotta per garantire il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono di tali erogazioni liberali.

Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del **19%** di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs sono tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti, escluse le spese sanitarie, che beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda del 19%, ad esempio:

- gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale;
- le spese per l'istruzione universitaria e la frequenza scolastica;
- le spese funebri.

Come specificato al comma 2 dell'art. 2 del DLgs., ai fini dell'applicazione della diminuzione di 260 euro, il reddito complessivo deve essere assunto al **netto** del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'art. 10 comma 3-bis del

TUIR.

Un'altra modifica applicabile per il periodo d'imposta 2024 è prevista in relazione alle **detrazioni** per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DLgs., in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l'importo di tali detrazioni è pari a 1.955 euro, rispetto all'importo di 1.880 euro attualmente previsto.

In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. "no tax area").

In conseguenza a tale modifica, si prevede altresì che per l'anno 2024 le somme erogate a titolo di **trattamento integrativo**, di cui all'art. 1 comma 1 del DL 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro (cioè dell'incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Le nuove disposizioni non si applicano per gli acconti 2024 e 2025

Il comma 4 dell'art. 1 del DLgs. prevede infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si debba **assumere**, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1, vale a dire la riduzione delle aliquote da quattro a tre e l'innalzamento delle detrazioni di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

(MF/ms)

Fringe benefit 2024: pubblicate le tabelle Aci dei costi km

Sono state pubblicate in G.U. le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.

Tale percentuale è:

- pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ inferiori a 60g/km;
- pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km.

| EMISSIONI DI CO₂ | % CALCOLO FRINGE BENEFIT |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Fino a 60 g/km | 25% |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Da 60 g/km fino a 160 g/km | 30% |
| Da 160 g/km fino a 190 g/km | 50% |
| Oltre i 190 g/km | 60% |


Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e vengono comunicate all'Agenzia delle Entrate; devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l'anno successivo.

Le tabelle pubblicate il 22 dicembre 2023, quindi, sono valide per il 2024 e sono suddivise in:

- autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
- autovetture fuori produzione, anch'esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);
- motoveicoli;
- autocaravan.

Per l'auto in uso promiscuo, per l'impresa la deducibilità è al 70% senza tetto massimo deducibilità (no limite € 18.075,99).

Il FB per il dipendente = 30% x 15.000 km x costo Km ACI – riaddebito costi (al lordo IVA).



Si consideri l'utilizzo promiscuo di una Golf VIII 2020 1.5 TSI 130 CV (emissioni 110 g/Km), alimentata a **benzina**.

L'importo trattenuto al dipendente è pari a €1.200 euro (€ 100 al mese).

Il fringe benefit annuale 2024 è pari a **euro 2.502,45** – quindi il $30\% * (0,5561 \times 15.000 \text{ Km})$, **al netto dell'importo trattenuto (1.200,00 euro) = 2.502,45 - 1.200,00 = fringe benefit tassato è 1.302,45 euro.**

(MF/ms)

Diritto camerale 2024

Confermate anche per il 2024 le misure del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

L'indicazione è contenuta nella nota del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 383421, pubblicata il 20 dicembre 2023.

Il tributo è determinato applicando la **riduzione** del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.

L'art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva infatti disposto la progressiva riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.

La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrisponde al diritto annuale definito dal citato DM.

Relativamente alle imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).

Per i soggetti iscritti nella **sezione speciale** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti **iscritti al REA**, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con **arrotondamento** all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Le predette misure del tributo non tengono conto delle **maggiorazioni** applicabili dalle singole Camere di Commercio.

In base all'art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all'applicazione di una maggiorazione **fino al 20%** del diritto ordinariamente dovuto.

L'autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23 febbraio 2023.

Per tutte le Camere di Commercio è fissato un **incremento** del tributo nella misura del 20%.

Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un'impresa individuale con sede a Torino iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonterà a 120 euro.

In base all'art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del **50%** del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

- alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
- all'elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell'ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l'incremento del diritto camerale;
- all'autorizzazione ministeriale, previa verifica dell'idoneità del predetto programma.

In attuazione della disposizione, il DM 28 febbraio 2023 ha approvato l'incremento del **50%** del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani. Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un'impresa individuale con

sede a Palermo iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonterà a 170 euro.

(MF/ms)

Cambiavalute novembre 2023

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2023 (Prov. Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2023)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2023 come segue:

| | Per 1 Euro |
|---------------------|-------------------|
| Dinaro Algerino | 145,4534 |
| Peso Argentino | 381,8459 |
| Dollaro Australiano | 1,6634 |
| Real Brasiliano | 5,2963 |
| Dollaro Canadese | 1,4828 |
| Corona Ceca | 24,4848 |

| | |
|--|----------|
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,8087 |
| Corona Danese | 7,4581 |
| Yen Giapponese | 161,8441 |
| Rupia Indiana | 90,0102 |
| Corona Norvegese | 11,7958 |
| Dollaro Neozelandese | 1,8033 |
| Zloty Polacco | 4,402 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,87045 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9703 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,0808 |
| Rand (Sud Africa) | 20,0397 |
| Corona Svedese | 11,5475 |
| Franco Svizzero | 0,9634 |
| Dinaro Tunisino | 3,3837 |
| Hryvnia Ucraina | 39,083 |
| Forint Ungherese | 379,1945 |

Sul sito dell' Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)

Riforma fiscale: da quest'anno invio delle dichiarazioni fiscali entro il 30 settembre

Tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo relativo alla modifica di alcuni adempimenti tributari, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), c.d. DLgs. "Adempimenti", approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 dicembre, rientra l'**anticipazione**, a decorrere dal 2 maggio 2024, dei termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, disposta dall'art. 11.

È pertanto confermato quanto previsto dal testo del decreto legislativo che era stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per ricevere i relativi pareri.

Nello specifico, l'art. 11 del DLgs., modificando l'art. 2 del DPR 322/98, prevede, con effetto dal 2 maggio 2024, un'anticipazione del termine per la presentazione telematica delle **dichiarazioni dei redditi e IRAP**:

- al 30 settembre (rispetto al 30 novembre attualmente previsto) per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
- all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (rispetto all'undicesimo mese attualmente previsto) per i soggetti IRES.

Viene quindi ripristinata la situazione esistente prima del 2019, anteriormente al differimento a regime disposto dall'art. 4-*bis* comma 2 del DL 34/2019.

Per i soggetti con periodo d'imposta **non coincidente con l'anno solare** per i quali il termine di presentazione delle

dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per tale periodo d'imposta i precedenti termini, vale a dire l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Come si legge nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, la **modifica** in esame consente di anticipare:

- il controllo delle dichiarazioni e, di conseguenza, l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti;
- i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni;
- l'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA") e, di conseguenza, la pubblicazione delle relative procedure software.

In relazione all'ultimo punto, infatti, l'art. 7 del DLgs. stabilisce che i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli **ISA** saranno resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate:

- entro il mese di aprile, per l'anno 2024;
- entro il 15 marzo, a decorrere dall'anno 2025.

A tal proposito, tra le osservazioni proposte dalla Commissione Finanze della Camera, si richiedeva di valutare la possibilità, vista l'anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, di anticipare la messa a disposizione di modelli **software**, istruzioni e circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione sia ai modelli ISA, sia alle dichiarazioni dei redditi, comprendendo anche i moduli di controllo degli invii telematici.

In particolare, la Commissione riteneva che tali documenti dovessero essere resi **disponibili**:

- entro aprile, per il periodo d'imposta 2023 (quindi

aprile 2024);

- entro il mese di febbraio di ogni anno, a decorrere dal periodo d'imposta 2024 (quindi febbraio 2025).

Nel caso in cui non fossero rispettati i suddetti termini, la Commissione proponeva di prorogare di conseguenza i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In relazione ai modelli dichiarativi, la descritta anticipazione non è stata messa in atto, poiché si è ritenuto che non ci siano i **tempi tecnici** necessari per analizzare le novità normative che normalmente intervengono a fine anno, come la legge di bilancio, definire le relative specifiche di intervento e sviluppare i programmi informatici sulla base delle disposizioni normative.

Quanto all'anticipazione del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la Commissione parlamentare aveva altresì richiesto che fosse stabilito l'anticipo di un solo mese, e quindi fissato il termine al **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta: il termine del 31 ottobre proposto, però, si sarebbe sovrapposto a quello di presentazione dei modelli 770, di cui all'art. 4 del DPR 322/98, prevedendo così un unico termine per tutte le dichiarazioni, situazione che avrebbe complicato il lavoro di chi presenta le dichiarazioni.

Ferma al 30 aprile la messa a disposizione della precompilata

Con l'art. 11 del DLgs. è stato altresì anticipato di un mese (dal 1° maggio al 1° aprile), a decorrere dal 1° aprile 2025, il termine **iniziale** di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

(MF/ms)